

BGer 8C 786/2018 vom 23. November 2018

Bundesgericht, 2018-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_786_2018

FR: TF 8C 786/2018 du 23 novembre 2018

IT: TF 8C 786/2018 del 23 novembre 2018

Regeste

Assegno familiare (presupposto processuale) | Assegni familiari nell'agricoltura

Erwägungen

E. 1

A.A. _____,

E. 2

B.A. _____, ricorrenti, contro Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assegno familiare cantonale (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 settembre 2018 (39.2018.10). Visto: la decisione del 14 maggio 2018, confermata su reclamo il 27 giugno 2018, emessa dalla Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino con cui ai ricorrenti è stata ordinata la restituzione di fr. 1'987.- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2017, il giudizio reso il 17 settembre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su reclamo, il ricorso del 24 ottobre 2018 (timbro postale), considerando: che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso in quale misura l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, che il Tribunale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come per ordinare una restituzione sia sufficiente accertare il non diritto alle prestazioni e ciò indipendentemente dalla buona fede degli interessati o da eventuali negligenze di terzi, segnatamente della Cassa (giudizio cantonale consid. 2.6, pag. 8 in basso), che la Corte cantonale ha ricordato come la procedura di condono è una procedura separata, la quale verrà avviata successivamente solo al momento in cui è passata in giudicato la decisione di restituzione (giudizio cantonale, consid. 2.6, pag. 8 terzo paragrafo), che i ricorrenti si limitano a persistere nelle loro conclusioni, esporre la loro situazione e presentare un'asserita negligenza della Cassa, senza censurare l'irricevibilità del ricorso cantonale dichiarata dal Tribunale delle assicurazioni, che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, siccome non è sufficientemente motivato, che peraltro la conclusione al condono contenuta nel ricorso si dimostra essere prematura, siccome deve ancora essere esaminata dalla Cassa e far l'oggetto di una decisione al riguardo, che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF , che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.